



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 135 del 22/03/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI DERIVANTI DA ESUMAZIONI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 37 in data 28/12/2020 di nomina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 173 del 17/12/2020 di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2021;

ATTESO che:

- si rende necessario procedere allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla esumazioni ordinarie presso i tre cimiteri comunali di Malnate, Gurone e San Salvatore;
- è necessario garantire il trattamento e trasporto alle discariche autorizzate, dei materiali provenienti da dette attività quali casse di zinco e residui materiali inorganici;

DATO ATTO che:

- l'importo della prestazione è stimato in € 2.500,00 al netto dell'IVA;
- la descrizione del servizio è allegata al presente atto;

CONSIDERATO che l'affidamento avviene nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, come richiamati dal comma 1 dell'articolo 36 del citato Decreto Legislativo;

RITENUTO che il servizio viene affidato mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo del servizio è inferiore a € 75.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), come modificato dalla Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221;
- che l'importo relativo all'acquisizione del servizio in oggetto risulta di importo inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non ricorre l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, come stabilito dall'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARCA di Regione Lombardia dove rinvenire il servizio in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata l'assenza, per la tipologia del servizio in oggetto del presente affidamento, di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- che la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 9, del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;

DATO ATTO che, anche al fine di soddisfare gli oneri motivazionali di scelta del contraente sono stati richiesti preventivi a ditte specializzate del settore, con richiesta del miglior prezzo per lo smaltimento al Kg e che l'unica offerta pervenuta è quella della ditta Ecofly con sede a Borno (BS) in Via Moren, 2 – P. IVA 02077050983, che con nota del 17/03/2021 allocata al protocollo nr. 5954 ha offerto un prezzo di smaltimento al Kg pari ad € 1,65 oltre ad IVA al 10%

RITENUTA che l'offerta è congrua e meritevole di approvazione e pertanto di affidare alla ditta Ecofly con sede a Borno (BS) in Via Moren, 2 – P. IVA 02077050983, il servizio di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle esumazioni ordinarie presso i tre cimiteri comunali di Malnate, Gurone e San Salvatore per l'importo al Kg pari ad € 1,65 oltre ad IVA al 10%, per un totale complessivo calcolato sull'effettivo quantitativo smaltito, non superiore ad €. 2.500,00 oltre IVA 10% per complessivi €. 2.750,00 equivalenti ad uno smaltimento di massimo Kg. 1.515,00 di materiale;

ATTESO che è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'affidatario del servizio, conformemente a quanto indicato nelle linee guida n. 4 sopra richiamate;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il sottoscritto responsabile dell'Area Gestione del Territorio e che stato acquisito il seguente codice **CIG Z99310FBF4** rilasciato dall'Anac;

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di trattamento, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali provenienti dalle esumazioni ordinarie presso i tre cimiteri comunali di Malnate, Gurone e San Salvatore;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), come modificato dalla Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, mediante scambio di lettere firmate digitalmente tra le parti,

RICHIAMATO l'art. 1 comma 3 (primo periodo) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, per il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

VISTO il bilancio di previsione 2021 in corso di approvazione;

DETERMINA

1. **AFFIDARE**, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, ditta Ecofly con sede a Borno (BS) in Via Moren, 2 – P. IVA 02077050983 il servizio di trattamento, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali provenienti dalle esumazioni ordinarie presso i tre cimiteri comunali di Malnate, Gurone e San Salvatore, per l'importo al Kg. pari ad €. 1,65 oltre ad IVA 10%, per un totale complessivo che sarà liquidato sull'effettivo quantitativo smaltito, non superiore ad €. 2.500,00 oltre ad IVA 10%, per complessivi €. 2.750,00 equivalenti ad uno smaltimento massimo di Kg. 1.515,00 di materiale;
2. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo del servizio
3. **IMPEGNARE** la spesa di € 2.750,00 al cap. 421/0 del bilancio di previsione 2021 come indicato nella scheda contabile allegata.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(RUSSO ROSALBA)
con firma digitale**